

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE
DENOMINATO "LA STAZIONE DELLE BICICLETTE" SITO IN
PIAZZA IX NOVEMBRE 1989 S.N. PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DI
BICICLETTE E DI ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI.**

CONTRATTO
REP. N. 4537
DEL 26.02.2019

IMPORTO DIRITTI
DI SEGRETERIA
EURO 448,90

Contratto con la Società **“GB GROUP S.R.L.”** con sede legale in 20144
– Milano, Via Savona n. 94 - Codice Fiscale: 12555061006.

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
VIRTUALMENTE
L'imposta di bollo
viene assolta con le
modalità telematiche,
ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007,
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo
di Euro 222,04
allegati compresi

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventisei** del mese di **Febbraio** negli
Uffici Comunali di San Donato Milanese, dinanzi a me Dott. Giuseppe
Brando, Segretario Generale del predetto Comune si sono presentati e
personalmente costituiti i Signori:

- Ing. Giovanni Biolzi, nato a Milano l'01.01.1969, Dirigente dell'Area
Gestione Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche del Comune di San
Donato Milanese, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il
quale, in forza del provvedimento sindacale n. 107 in data 28.12.2018,
agisce in questo atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, in
seguito chiamato “Comune”, Codice Fiscale n. 00828590158;
- Sig.ra. Stefania Maestri, nata a Piacenza il 14.04.1961, residente in San
Donato Milanese (MI), Via Agadir n. 18/C, la quale, in qualità di Legale
Rappresentante, come amministratore unico, giusto quanto risulta dal
certificato della C.C.I.A.A. di Milano in data 12.12.2018, interviene,
agisce e stipula esclusivamente nel nome e per conto e nell'interesse

della Società “GB GROUP S.R.L.” con sede legale in Milano – Via Savona n. 94 - Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano: 12555061006 in seguito chiamata “GB GROUP”.

Detti comparenti intervengono in rappresentanza delle rispettive parti e dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente contratto.

Detti comparenti, della cui identità io Segretario sono certo (la sig.ra Stefania Maestri è stata identificata a mezzo C.I. n. CA43388AA rilasciata dal Comune di San Donato Milanese (MI) in data 14.11.2016, mi richiedono di tradurre in atto pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che con Determinazione n. 160 del 19.04.2017 del Dirigente dell’Area Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, in seguito “Area Territorio” è stata avviata la procedura per la concessione dell'immobile denominato "La Stazione delle Biciclette" sito in Piazza IX Novembre per lo svolgimento dell'attività di riparazione/manutenzione di biciclette e di altri servizi complementari per la durata di nove anni, mediante procedura aperta tramite SINTEL, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con la stessa determinazione dirigenziale è stata approvata la documentazione di gara con un importo a base d'asta al rialzo di € 22.800,00, oltre Iva;

- che con Determinazione n. 242 del 05.06.2017 del Dirigente dell'Area Territorio sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara, ed individuata la Società "GB GROUP" quale contraente per l'affidamento in concessione del servizio di cui in oggetto per un importo contrattuale di € 56.000,00 (cinquantaseimila/00);
- che con determinazione n. 429 del 11.12.2018 del Dirigente dell'Area Territorio, Ambiente è stato approvato lo schema di contratto.

Tutto ciò premesso tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la concessione in uso dell'immobile denominato "La Stazione delle Biciclette" sito in Piazza IX Novembre 1989 s.n., per lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione di biciclette e di altri servizi complementari, precisamente:

- a) deposito, noleggio, parcheggio e ricovero biciclette;
- b) vendita e somministrazione di prodotti alimentari (bar caffetteria) e/o promozioni culturali legate al tema della mobilità e sostenibilità ambientale;

il tutto secondo il progetto tecnico presentato dalla Società "GB GROUP" e le condizioni di cui al presente contratto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE CONCESSORIO

La presente concessione ha la durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla data della consegna anticipata, come da verbale del 04.09.2017, rinnovabile di ulteriori 9 (nove) ai sensi dell'art.2 del Capitolato Speciale.

Il canone concessorio è stabilito in € 56.000,00 (cinquantaseimila/00) oltre Iva con pagamento così ripartito:

- entro il 30.11.2018 canone dovuto fino al 31.12.2018 comprensivo degli arretrati a partire dalla data di consegna, pari ad € 8.296,00 oltre Iva;
- a partire dal 2019 e fino al 31.12.2025 pagamento semestrale anticipato al 31.03 per il semestre da gennaio a giugno e al 30.09 per il semestre da luglio a dicembre di € 3.111,00 oltre Iva per semestre;
- nell'ultimo anno della concessione il canone complessivo relativo ai mesi da gennaio ad agosto sarà versato in un'unica rata di € 4.150,00 oltre Iva, al 31.03.2026.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è Comune di San Donato Milanese (MI) - piazza IX Novembre 1989 s.n., come individuato negli allegati planimetrici e descrittivi del Capitolato Speciale.

ART. 5 – CONDIZIONI DI CONTRATTO

La Società "GB GROUP", si impegna ad eseguire le prestazioni connesse alla concessione di cui in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di

conoscere ed accettare integralmente: a) Determinazioni del Dirigente dell'Area Territorio citate in premessa con relativi allegati; b) Capitolato Speciale e relativi allegati; c) offerta tecnica e offerta economica presentate dalla Società "GB GROUP"; d) dichiarazioni rese dalla Società "GB GROUP" a corredo dell'offerta. I suddetti documenti che fanno parte integrante del contratto sono depositati agli atti del Comune - Fascicolo n.1.33 del 2017 unitamente alle citate Determinazioni di approvazione, **ad eccezione del Capitolato Speciale e dell'Offerta Tecnica che si allegano al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".**

ART. 6 – REFERENTI

La Società "GB GROUP" nomina il Sig. Riccardo Cavarretta, quale proprio referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni del presente contratto e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni. Il Comune nomina quale referente per l'esecuzione del contratto la dott.ssa Tatiana Martignago Responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità. Il Comune si impegna a comunicare eventuali successive variazioni.

ART. 7 – ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto la Società "GB GROUP" elegge domicilio in San Donato Milanese (MI) - Via Cesare Battisti n.2, presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' "GB GROUP"

La Società "GB GROUP" si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento dell'attività in oggetto ed in particolare relativamente agli obblighi derivanti dalla concessione di cui agli articoli 4, 5, 7 e 10 del Capitolato Speciale, nonché di quanto proposto nell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "B".

ART. 9 – LOCALI

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale, i locali dell'edificio denominato "La Stazione delle Biciclette", come individuati e descritti nella planimetria allegata al Capitolato Speciale, sono concessi in uso per l'esecuzione dell'attività nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento. La Società "GB GROUP" provvederà, a proprie cure e spese, all'adattamento e all'adeguamento dei locali in conformità al progetto presentato in sede di Offerta Tecnica, Allegato "B", ed all'allestimento di tutte le attrezzature necessarie all'attivazione dell'attività. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto stato di conservazione.

ART. 10 – SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE IMPIANTI, ATTREZZATURE E ARREDI

La Società "GB GROUP" si impegna a mantenere in perfetto stato di conservazione e pulizia i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi installati nonché ad effettuare la riparazione o sostituzione dei beni deteriorati ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - CONSEGNA DEI LOCALI

I locali sono stati formalmente consegnati in via anticipata, anche per l'avvio dell'attività, alla Società "GB GROUP" in data 04.09.2017 come

da verbale di consegna agli atti del Comune (Fascicolo 1.33 del 2017) secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale. Gli interventi edilizi di adeguamento sono stati eseguiti in seguito all'ottenimento dei prescritti titoli abilitativi all'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale. Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dal conseguimento dei titoli abilitativi ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale sono stati rispettati.

ART. 12 – PERSONALE

E' fatto obbligo alla Società "GB GROUP", di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) secondo quanto previsto dall'art.6 del Capitolato Speciale. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013, la società "GB GROUP" e, per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell'esecuzione del presente contratto, pena la risoluzione del contratto, si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dalla sopracitata normativa e dal regolamento interno dell'ente recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, regolamento che, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, la suddetta società dichiara di conoscere nei suoi contenuti sostanziali;

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e si impegna altresì a

comunicare per iscritto all'Ufficio Ragioneria del Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all'Ufficio Ragioneria del Comune.

2) Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3) La Società si obbliga a comunicare al Comune e al Prefetto territorialmente competente, le eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4) La Società si obbliga altresì ad inserire la clausola della "tracciabilità dei flussi finanziari" negli eventuali contratti di subappalto e/o subcontratti derivanti dal presente atto.

ART. 14 – GARANZIE

La Società "GB GROUP" a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, cauzione definitiva pari a € **5.600,00** (cinquemilaseicento/00) a mezzo Polizza Fidejussoria n. 00A0678037 emessa dalla Groupama Assicurazioni Agenzia di San Giuliano Milanese in data 14.09.2017. Detta polizza è stata depositata presso il Tesoriere del Comune e verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società "GB GROUP", la stessa riconosce al Comune il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La Società "GB GROUP" si impegna a reintegrare la cauzione medesima, nel termine che

le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA

La Società "GB GROUP" a garanzia di responsabilità civile per danni, incendio furto e danneggiamenti, ha prodotto copia della Polizza n. 107303065 emessa dalla Groupama Assicurazioni Ag. di San Giuliano Milanese in data 20.09.2017, così come indicato all'art.11 del Capitolato Speciale. La Società "GB GROUP" si impegna a consegnare all'Ufficio del Servizio Ambiente e Mobilità del Comune, di anno in anno, copia delle ricevute attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle suddette polizze per tutta la durata del presente contratto.

ART. 16 – PENALI PER INADEMPIENZE AL PRESENTE CONTRATTO

Eventuali inadempienze e/o violazioni comunque delle disposizioni contrattuali comporteranno a carico della Società "GB GROUP" l'applicazione delle penali, previamente comunicate alla Società "GB GROUP" tramite raccomandata con ricevuta di ritorno così come stabilito all'art.14 del Capitolato Speciale.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del presente contratto per inadempimento ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1456 del codice civile e nei casi previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale.

ART. 18 - IPOTESI DI RECESSO

Il Comune può, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, recedere unilateralmente dall'accordo. La società "GB GROUP" può recedere dal

contratto con preavviso di almeno sei mesi, previa dimostrazione effettiva delle condizioni di onerosità ed impossibilità a continuare l'attività in oggetto ai sensi dell'art.16 del Capitolato Speciale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante l'esecuzione del contratto, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è il Comune di San Donato Milanese, nella persona del sindaco pro tempore. Il Dirigente, Ing. Giovanni Biolzi, dell'Area Gestione Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, con provvedimento sindacale n. 107 del 28.12.2018 è stato delegato alla nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali.

La società "GB GROUP", pertanto, è nominata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente ai fini contrattuali, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

La società "GB GROUP" dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

ART. 20 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del presente contratto.

ART. 21 - DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe, rinnovi o ripetizioni contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

ART. 22 - DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

ART. 23 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono i cittadini interessati dalla concessione per cui la società "GP GROUP" è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

ART. 24 - RICORSO AD “ALTRI RESPONSABILI”

Il Titolare autorizza la società "GB GROUP", nominata Responsabile esterno del trattamento, laddove ritenuto necessario, a nominare “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte della concessionaria, Responsabile Esterno del trattamento, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la concessionaria, Responsabile esterno del trattamento, conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera ed esclusiva responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

ART. 25 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

In virtù della designazione attribuita, la concessionaria, quale Responsabile esterno del trattamento, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, gli restituisca tutti i dati personali, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, in formato intelligibile e senza oneri di qualsiasi tipo per il "Comune" e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento risultino:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

ART. 26 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La Società "GB GROUP" in sede di gara ha dichiarato di non procedere al subappalto.

ART. 27 – SPESE, REGIME FISCALE

Sono a carico della Società "GB GROUP", ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa ad esclusione dell'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART. 28 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Milano.

ART. 30 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti, alle norme del Codice Civile in materia contrattuale nonché alle norme indicate nel D.Lgs. 50/2016.

Richiesto io Segretario Generale del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia in n. 15 pagine di carta resa legale, di cui pagine intere 14 e n. 16 righe di questa, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati e con me di seguito lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

(Ing. Giovanni Biolzi)

GB GROUP S.R.L.

(Stefania Maestri)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Brando) F.to digitalmente